

(N. 1082)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

col **Ministro dei Trasporti**

(FORMICA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(SIGNORELLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1980

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, sostituirà, all'atto della sua entrata in vigore, l'analogo accordo vigente, firmato al Cairo il 26 marzo 1966, e si caratterizza rispetto alla precedente sia per la maggiore rispondenza al nostro nuovo assetto tributario conseguente alla riforma,

sia perchè si rivela nella sua struttura e formulazione più aderente agli accordi recentemente stipulati dall'Italia nella specifica materia con Paesi ad economia comparabile a quella egiziana.

Scopo precipuo della nuova pattuizione convenzionale è naturalmente l'eliminazione della doppia imposizione internaziona-

le, fenomeno questo che, come è noto, si concretizza nella contemporanea tassazione della stessa materia imponibile da parte di due (o più) Stati e che ha sempre rappresentato e rappresenta un grave ostacolo al corretto svolgimento delle relazioni economiche internazionali ed in particolare allo sviluppo degli scambi di beni e servizi, nonché al movimento dei capitali e delle persone.

Non meno rilevante è, d'altro canto, l'importanza che lo strumento internazionale riveste per le iniziative economiche italiane in Egitto, mirando a favorire l'intensificazione dei rapporti tra i due Stati nel quadro dei più ampi obiettivi di politica generale verso i Paesi in via di sviluppo.

La Convenzione segue nelle sue linee fondamentali le norme del progetto di accordo elaborato in seno all'OCSE, ma ovviamente essa recepisce soluzioni che talvolta si discostano da tale modello per il fatto che si son dovuti tenere nel debito conto sia le peculiarità dei sistemi fiscali venuti a confronto, sia gli interessi economici rispettivi dei due Paesi, sia ancora la situazione particolare di Paese in via di sviluppo della Repubblica araba d'Egitto.

L'intesa raggiunta, tuttavia, pur nel rispetto delle cennate esigenze della controparte, realizza un trattamento senz'altro soddisfacente delle diverse categorie di reddito oggetto della pattuizione convenzionale.

In relazione alle categorie di redditi che rivestono particolare interesse nel contesto della Convenzione (dividendi, interessi e *royalties*) va evidenziato che le soluzioni adottate vengono in parte a modificare il trattamento previsto dalla precedente Convenzione, soprattutto in materia di tassazione alla fonte dei redditi medesimi.

Così, se per i dividendi rimane la tassabilità in entrambi gli Stati — pur specificandosi per l'Egitto le imposte applicabili

e fissando al 20 per cento il limite dell'imposta generale sul reddito da prelevare sui dividendi percepiti da persone fisiche — per gli interessi viene stabilito, da un canto, un limite di ritenuta alla fonte (25%), prima non esistente, e, d'altro canto, l'esenzione per gli interessi pagati dal Governo di uno dei due Paesi o da un suo ente locale nonché per gli interessi percepiti dal Governo di ciascuno Stato o da un suo ente locale, o, ancora, da istituti finanziari che o sono interamente posseduti dallo Stato, o ricevono interessi in dipendenza di mutui fatti in applicazione di accordi intergovernativi.

Infine, per le *royalties*, è stata convenuta la facoltà per lo Stato della fonte di tali redditi di prelevare un'imposta che però non può superare il 15 per cento dell'ammontare lordo della *royalty*.

Per quanto attiene al metodo utilizzato per eliminare la doppia imposizione, è stato adottato quello dell'imputazione ordinaria, il medesimo, cioè, previsto in tutti gli accordi della specie da noi negoziati dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria; tuttavia, va sottolineato che, per tener conto della situazione di Paese in via di sviluppo della Repubblica araba d'Egitto, è stato altresì previsto — seppure con formula bilaterale — un *matching credit* nei limiti del 25 per cento per i redditi di impresa, per i dividendi e per gli interessi. È soltanto per tali redditi, quindi, ed entro tali limiti che l'imposta dovuta, ma non assolta in virtù di speciali agevolazioni fiscali concesse per un determinato periodo di tempo, viene considerata pagata ai fini della concessione del credito d'imposta.

La Convenzione, la cui stipulazione è prevista, analogamente all'accordo che sostituisce, nella sola lingua inglese, entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e spiegherà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui avrà luogo tale scambio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.

**CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE
ARAB REPUBLIC OF EGYPT, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION**

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

and

THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with
respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion

Have agreed upon the following measures:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf
of each Contracting State or of its political or administrative sub-
divisions, or local authorities, irrespective of the manner in which they
are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on
total income or on elements of income, including taxes on gains from
the alienation of movable or immovable property, taxes on the total
amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on
capital gains.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in
particular:
 - a) in the case of the Arab Republic of Egypt:
 - 1) tax on income derived from immovable property (including
the land tax, the building tax and the ghaffir tax);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) tax on income from movable capital;
- 3) tax on commercial and industrial profits;
- 4) tax on wages, salaries, indemnities and pensions;
- 5) tax on profits from liberal professions and all other non-commercial professions;
- 6) general income tax;
- 7) defence tax;
- 8) national security tax;
- 9) jehad tax;
- 10) supplementary taxes imposed as a percentage of taxes mentioned above (including municipal taxes).

(Hereinafter referred to as "Egyptian tax");

b) in the case of Italy:

- 1) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- 3) the local income tax (l'imposta locale sui redditi); even if they are collected by withholding taxes at the source.

(Hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting State shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
 - a)* the term "Egypt" means the Arab Republic of Egypt;
 - b)* the term "Italy" means the Italian Republic;
 - c)* the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Egypt or Italy as the context requires;
 - d)* the term "person" comprises an individual, a company and any other body of persons;
 - e)* the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "nationals" means:

1) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

2) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State;

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term "competent authority" means:

1) in the case of Egypt, the Minister of Finance or his authorized representative;

2) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

Article 4

Fiscal domicile

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” shall include especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months.

3. The term “permanent establishment” shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State — other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies — shall be deemed to be a permanent establishment in the first mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.
5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.
6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property

1. Income from immovable property including income from agriculture or forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. The term “immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall, in any case, include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. The term shall also include usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3 where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article.

Article 8.

Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in both Contracting States.
2. However, if dividends are paid by a company which is a resident of Egypt to a resident of Italy, such dividends shall be subject only to the tax on income derived from movable capital, the defence tax, the national security tax, Jihad tax and the supplementary taxes. If the dividends are paid to an individual, the general income tax levied on the total income may also be imposed at the rate not exceeding

20 per cent. Dividends paid shall be deducted from the amount of the distributing company's taxable income or profits subject to the tax chargeable in respect of its industrial and commercial profits if such dividends are distributed out of the taxable income or profits of the same taxable year and not distributed out of accumulated reserves or other assets.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 25 per cent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall, by mutual agreement, settle the mode of application of this limitation.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claims in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State but, if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the contract under which the royalties are paid was concluded, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. The provisions of this Article shall not apply to dividends of founder's shares issued as consideration for the rights mentioned in paragraph 3 of this Article, in such an event the provisions of Article 10 of this Convention, concerning the dividends paid, shall apply.

Article 13

Capital gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. However gains from the alienation of shares of a Company which is resident of one of the Contracting States may be taxed in that State.

Article 14.

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if:

a) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much of the income as is attributable to that fixed base; or

b) he is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in the fiscal year concerned.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artists and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists, and musicians, and by athletes, from their personal

activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of personal activities as such an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

Article 18

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration may be taxed in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:

i) is a national of that State; or

ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

b) However, such pension may be taxed in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Professors and teachers

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

Students and business apprentices

Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in that other Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that other Contracting State.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention except management fees shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.
3. For the purposes of this Article the term "management fees" means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, for, or in respect of, the provision of industrial or commercial advice, or management or technical services, or similar services or facilities, or hire of plant or equipment, but it does not include payments for independent personal services mentioned in Article 14.

CHAPTER IV

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23.

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this article.

2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in the Arab Republic of Egypt, Italy in determining its income taxes specified in article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the Egyptian tax on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

On the contrary no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. Where a resident of Egypt derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Egypt shall allow as a deduction from the tax on the income of that person an amount equal to the tax paid in Italy, such deduction shall not however exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from Italy.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this article, where tax on business profits, dividends and interest arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period in accordance with the laws of that State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount not exceeding 25 per cent.

Article 24

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State, whether or not they are residents of one of the Contracting States, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting States of which he is a national. This case must be presented within three years from the first notification of the action giving rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also

consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention, as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect, of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. These persons or authorities may disclose the information in court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

Article 27

Diplomatic and consular officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Refunds

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the tax-payer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the tax-payer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this article, in accordance with the provisions of the article 25 of this Convention.

CHAPTER V

FINAL PROVISIONS

Article 29

Entry into force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall be effective in respect of income assessable for the taxable periods commencing on or after the first January of the year next following the date of the exchange of instruments of ratification.
3. The existing Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Cairo on March 26th, 1966 shall cease to have effect upon the entry into force of this Convention.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

months before the end of the calendar year. In such event, the Convention shall cease to be effective in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Rome the 7th day of May 1979 in the English language.

*For the Government of the
Republic of Italy*

Mario MONDELLO

*For the Government of the
Arab Republic of Egypt*

Mahmoud SAMIR AHMED

ADDITIONAL PROTOCOL

tho the Convention between the Republic of Italy and the Arab Republic of Egypt for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Republic of Italy and the Arab Republic of Egypt for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood:

a) that with reference to article 5, if an enterprise of a Contracting State, through a permanent exhibition in the other Contracting State, normally sells goods or merchandise, then it shall be deemed to have a permanent establishment in that other State;

b) that, with reference to article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

c) that, with reference to article 24, nothing in this article shall be construed as:

1. Obliging the Arab Republic of Egypt to grant to Italian insurance or re-insurance companies the exemption from tax on dividends, interests, arrears and all other profits derived from movable foreign securities which Arab Republic of Egypt insurance and re-insurance companies are compelled by local laws to deposit, and maintain in deposit, abroad in the form of guarantees, actuarial reserves and all other reserves to cover matured claims and current risks (conferred in the Arab Republic of Egypt by Article of Law No. 14 of 1939).

2. Affecting the application in the Arab Republic of Egypt of the exemption from tax on income derived from movable property granted to Arab Republic of Egypt companies which participate in the share capital of other companies and according to the conditions mentioned in the Arab Republic of Egypt by Article 6 of Law No. 14 of 1939.

3. Affecting the provisions of the Arab Republic of Egypt law which considers the foreign companies therein, whose activities extend to countries other than Arab Republic of Egypt, to have distributed in the Arab Republic of Egypt an amount equivalent to the total profits subject to tax on commercial or industrial profits.

4. Affecting the provisions of the Arab Republic of Egypt law which considers as Arab Republic of Egypt companies, any foreign companies whose activities lie solely or mainly in the Arab Republic of Egypt;

d) that, with reference to paragraph 1 of Article 25, the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the natio-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale contentious proceeding wick shall be, in any case, preventively initiated, when claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with this Convention;

e) the provision of paragraph 3 of article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Convention.

Done in duplicate at Rome the 7th day of May 1979 in the English language.

*For the Government of the
Republic of Italy*

Mario MONDELLO

*For the Government of the
Arab Republic of Egypt*

Mahmoud SAMIR AHMED

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto:

- 1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)];
- 2) l'imposta sul reddito da beni mobili;
- 3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali;
- 4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennità e sulle pensioni;
- 5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali;
- 6) l'imposta generale sul reddito;
- 7) l'imposta per la difesa;
- 8) l'imposta per la sicurezza nazionale;
- 9) l'imposta Jihad (per la lotta sacra);
- 10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali).

(Qui di seguito indicate quali « imposta egiziana »);

b) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta locale sui redditi ancorchè riscossa mediante ritenuta alla fonte.

(Qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine « Egitto » designa la Repubblica araba d'Egitto;
- b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana;
- c) le espressioni « uno Stato Contraente » e « l'altro Stato Contraente » designano, come il contesto richiede, l'Egitto oppure l'Italia;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) il termine « persona » comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che sia considerato persona giuridica ai fini fiscali;

f) le espressioni « impresa di uno Stato Contraente » e « impresa dell'altro Stato Contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;

g) il termine « cittadini » indica:

1) tutte le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato Contraente;

2) tutte le persone giuridiche, le società e associazioni il cui *status* derivi dalle leggi vigenti in uno Stato Contraente;

h) il termine « traffico internazionale » indica qualsiasi trasporto per nave o aeromobile effettuato da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in uno Stato Contraente, eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra punti situati nell'altro Stato Contraente;

i) l'espressione « autorità competente » designa:

1) per quanto concerne l'Egitto, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato Contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Questo termine non include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad imposta in detto Stato Contraente, solo a motivo di reddito derivante da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, il suo *status* viene determinato come segue:

a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione

permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa sarà considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua effettiva direzione.

Articolo 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un'area fabbricabile o una costruzione o un complesso che esista da più di sei mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di una impresa dell'altro Stato Contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlla una società residente dell'altro Stato Contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria. Il termine include, inoltre, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. In conformità alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente motivo di fare diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede dell'effettiva direzione di un'impresa.
2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a bordo di una nave, essa sarà considerata situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto nazionale della nave, oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato Contraente in cui risiede l'esercente della nave.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a *pools*, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attività su scala internazionale.

Articolo 9

Imprese associate

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in ambedue gli Stati Contraenti.

2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una società residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jihad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva può altresì essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della società distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive.

3. A fini del presente articolo, il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure effettua una libera professione da una base stabile ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente in uno Stato Contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile organizzazione o ad una base stabile situata in detto altro Stato, nè può prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

Articolo 11.

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato Contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma

l'imposta così applicata non deve eccedere il 25 per cento dell'ammontare degli interessi se il destinatario è il beneficiario dell'interesse. Le competenti autorità degli Stati Contraenti determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esonerati da imposta in detto Stato se:

a) il debitore dell'interesse è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o

b) l'interesse è pagato al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprietà dell'altro Stato o di un suo ente locale, o

c) l'interesse è pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati Contraenti.

4. A fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente dove è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei

pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato Contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario è proprietario dei canoni.

Le competenti autorità degli Stati Contraenti determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato Contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati.

Articolo 13

Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato Contraente dispone nell'altro Stato Contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in quest'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e di beni mobili relativi all'utilizzazione di dette navi e aeromobili sono tassabili solo nello Stato Contraente in cui è situata la sede di effettiva direzione dell'impresa.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società residente di uno degli Stati Contraenti sono tassabili in detto Stato.

Articolo 14

Professioni indipendenti

1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato.

Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato Contraente se tali attività sono svolte in detto altro Stato e se:

- a) egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attività, ma solo nella misura della remunerazione che è attribuibile a detta base stabile; o
- b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15.

Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato Contraente come corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

Compensi a membri dei Consigli di amministrazione

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità

di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano corrisposti non a questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato Contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Articolo 18

Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale sono imponibili solo in questo Stato.

b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono prestati in detto Stato o il beneficiario è un residente di detto altro Stato Contraente che:

i) sia un cittadino di detto Stato; oppure

ii) non sia divenuto residente di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.

2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al di fuori di fondi costituiti da, uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente locale sarà imponibile solo in detto Stato.

b) Tuttavia, detta pensione è imponibile nell'altro Stato Contraente se il beneficiario è un cittadino e un residente di detto Stato.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

Professori e insegnanti

I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Articolo 21.

Studenti ed apprendisti

Le remunerazioni che uno studente o apprendista che è o era precedentemente residente di uno Stato Contraente e che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purchè dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente.

Articolo 22

Altri redditi

1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi provenienza, non indicati ai precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le spese di direzione, sono imponibili solo in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito, essendo residente di uno Stato Contraente, svolge attività commerciali nell'altro Stato Contraente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata e il diritto o lo proprietà per cui percepisce il reddito è effettivamente collegato a detta stabile organizzazione o base stabile. In tal caso gli elementi dei redditi sono imponibili in detto altro Stato Contraente in base alla legislazione di esso.

3. Ai fini del presente articolo il termine « spese di funzionamento » indica pagamenti di qualsiasi natura a qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che effettua i pagamenti per, o in relazione a, fornitura di consulenza industriale o commerciale, o direzione o servizi tecnici, o analoghi servizi o attrezzature, o noleggio di impianti o equipaggiamento, ma non comprende pagamenti per servizi di persone che esercitino una libera professione, di cui all'articolo 14.

CAPITOLO IV

METODO PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23.

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in base ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili nella Repubblica araba d'Egitto, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

3. Qualora un residente dell'Egitto percepisca un reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, è imponibile in Italia, l'Egitto può dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia; tuttavia detta deduzione non deve eccedere la quota di imposta come calcolata prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito proveniente dall'Italia.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte su profitti commerciali, dividendi e interessi in uno Stato Contraente siano eliminate o ridotte per un periodo limitato in base alle leggi dello Stato, dette imposte che sono state eliminate o ridotte saranno considerate pagate per un ammontare che non superi il 25 per cento.

Articolo 24

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato Contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati Contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non deve essere in quest'altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

Detta disposizione non è intesa a vincolare uno Stato Contraente a garantire ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi o riduzioni fiscali che lo Stato accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o situazione familiare.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'articolo 11 o paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, saranno deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente dello Stato Contraente menzionato per primo.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura nel primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente oppure, se il suo caso ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato Contraente di cui è cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre

anni dalla prima notifica della misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo sarà applicato nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri opportuno uno scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati Contraenti.

Articolo 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la Convenzione, nonchè per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. Qualsiasi informazione ricevuta da uno Stato Contraente sarà tenuta segreta così come qualsiasi informazione ottenuta in base alla legislazione interna di detto Stato e potrà essere comunicata solo alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento, o dell'esazione, dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorso per quanto concerne le tasse che sono oggetto della Convenzione. Dette persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente;

b) di fornire particolari che non potrebbero essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato Contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

Rimborsi

1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su richiesta del contribuente o dello Stato di cui è residente, se il diritto di esazione delle imposte è previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla legge dello Stato Contraente che è obbligato a procedere al rimborso, devono essere accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente è residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il modo di applicazione del presente articolo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi contabili d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cesserà di validità alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 30

Cessazione di validità

La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

In fede di ciò i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

Mario MONDELLO

*Per il Governo
della Repubblica araba d'Egitto*

Mahmoud SAMIR AHMED

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE RELATIVAMENTE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

All'atto della firma della Convenzione stipulata oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni addizionali che faranno parte integrante di detta Convenzione:

Resta inteso che:

a) con riferimento all'articolo 3, se un'impresa di uno Stato Contraente, mediante una esposizione permanente nell'altro Stato Contraente, vende beni o merci, sarà considerata come avente una stabile organizzazione in detto altro Stato;

b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione « spese effettuate ai fini della stabile organizzazione » indicano le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

c) con riferimento all'articolo 24, nulla in questo articolo deve essere interpretato nel senso che segue:

1) obblighi la Repubblica araba d'Egitto a concedere alle compagnie di assicurazione o riassicurazione italiane l'esenzione da imposte sui dividendi, interessi, arretrati e tutti gli altri profitti derivanti da titoli stranieri negoziabili che le compagnie di assicurazione e riassicurazione della Repubblica araba d'Egitto sono obbligate a depositare in base alle leggi locali, e mantenere in deposito, all'estero sotto forma di garanzie, riserve attuariali e ogni altra riserva per coprire i reclami naturali e i rischi correnti (riconosciuti nella Repubblica araba d'Egitto in base all'articolo 5 della legge n. 14 del 1939);

2) intacchi l'applicazione nella Repubblica araba d'Egitto dell'esenzione da imposte sul reddito derivante da beni mobili, concessa alle compagnie della Repubblica araba d'Egitto, che partecipano al capitale azionario di altre compagnie, e in conformità alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge n. 14 del 1939 della Repubblica araba d'Egitto;

3) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera le compagnie straniere di cui sopra, le cui attività si estendono a paesi diversi dalla Repubblica araba d'Egitto, come aventi distribuito nella Repubblica araba d'Egitto un ammontare equivalente al totale dei profitti soggetti a tasse sui profitti commerciali o industriali;

4) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera come compagnie della Repubblica araba d'Egitto

ogni compagnia straniera le cui attività si svolgono esclusivamente o per lo più nella Repubblica araba d'Egitto;

d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione « nonostante i ricorsi previsti dalle leggi nazionali » indica che la procedura di reciproco accordo non è alternativa alla procedura del contenzioso nazionale che dovrà, in ogni caso, essere preventivamente iniziata, quando il reclamo si riferisce ad un accertamento di imposte non conforme alla presente Convenzione;

e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedirà alle autorità competenti degli Stati Contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali, previsti dalla presente Convenzione.

Firmato a Roma in duplice esemplare, il 7 maggio 1979, in lingua inglese.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

Mario MONDELLO

*Per il Governo
della Repubblica araba d'Egitto*

Mahmoud SAMIR AHMED